



Istituto Statale di Istruzione Superiore "Devilla – Dessì – La Marmora - Giovanni XXIII"
Via Donizetti, 1 – Via Monte Grappa, 2 - 07100 Sassari, Tel 0792592016-210312
Fax 079 2590680

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento si fonda sui seguenti riferimenti normativi:

- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- L.241/1990
- D.P.R n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità)
- D.M. 16/2007 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo)
- D.P.R. n.235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti)
- Nota ministeriale prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008
- L. 169/2008, di conversione del DL n. 137/2008 (disposizioni urgenti in materia di scuola ed università)
- Direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2008 (Linee di indirizzo in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari, o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire e divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali)
- D.M. 5 del 16 gennaio 2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento)
- D.P.R. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 137/2008, convertito in L. 169/2008), art. 7 (Valutazione del comportamento)
- D.L. 23/09/2013 (divieto di fumo nelle pertinenze dei locali scolastici)

FINALITA'

La scuola è luogo di formazione e di educazione tramite lo studio; promuove il dialogo, l'esperienza sociale, l'affermazione dei valori democratici e la crescita della persona.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla relazione insegnante-studente e sull'alleanza educativa con la famiglia. La scuola, con tutti i suoi operatori, fonda il suo agire sul pluralismo e sulla libertà di espressione del pensiero, persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'inserimento nella vita attiva in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con quelli dell'ordinamento italiano ed europeo.

Per condividere la responsabilità educativa, che compete anzitutto alla famiglia come formazione

sociale primaria, e conseguire insieme finalità di crescita della persona, l'Istituto chiede ai genitori, all'atto dell'iscrizione, di sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità in modo da rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie alle scelte educative e disciplinari della scuola.

Il presente Regolamento di Disciplina mira alla prevenzione dei comportamenti sanzionabili di seguito specificati, in base ai principi della gradualità delle sanzioni, della fermezza e della equità delle decisioni, e, quando possibile, al principio della riparazione del danno.

Esso definisce:

- Le infrazioni disciplinari degli studenti
- Le sanzioni applicabili
- Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni
- Le procedure disciplinari

DOVERI DEGLI STUDENTI E INFRAZIONI DISCIPLINARI

Premesso che la scuola riconosce i diritti propri dello studente così come riportati nel Patto di corresponsabilità, essa configura come dovere primario dello studente un comportamento conforme ai principi della correttezza e buona educazione, oltre che alle norme previste dall'ordinamento giuridico. Ribadisce che l'allievo è anzitutto tenuto al rispetto della frequenza del monte orario annuale obbligatorio, salvo le deroghe eccezionali riportate nel POF, onde conseguire una adeguata preparazione. Tali doveri permangono anche nell'ambito di tutte le attività organizzate dalla scuola quali alternanza scuola-lavoro, stage, visite guidate e viaggi di istruzione; la loro inosservanza costituisce pertanto illecito disciplinare anche nell'ambito delle attività extracurricolari.

La scuola individua, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, i seguenti doveri:

art. 1

**Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza e alla puntualità;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) Le assenze di massa e/o non debitamente motivate
- b) I ritardi sistematici ed immotivati all'ingresso e all'inizio di ogni ora
- c) Le assenze sistematiche in alcune discipline, o in coincidenza con le verifiche

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; possono incidere, a giudizio del Cdc, sulla valutazione del comportamento.

art. 2

**Gli studenti sono tenuti all'assiduo assolvimento degli impegni di studio;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) La negligenza abituale nello studio; la mancata esecuzione di esercizi assegnati
- b) La frequente dimenticanza del materiale didattico e delle attrezzature sportive
- c) La sottrazione alle attività didattiche: disattenzione, studio di altre discipline durante l'attività d'aula
- d) I comportamenti di disturbo durante le lezioni: interruzioni inopportune, rumori e simili
- e) Il dedicarsi ad occupazioni estranee alla didattica durante l'attività scolastica
- f) Interruzione immotivata degli stage e tirocini

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; incidono sulla valutazione del comportamento.

art. 3

**Gli studenti sono tenuti alla correttezza dei comportamenti;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) L'abbigliamento inadeguato
- b) L'utilizzo di linguaggio inappropriato o volgare
- c) Gli atteggiamenti sconvenienti
- d) Gli schiamazzi e il conseguente disturbo arrecato al lavoro scolastico, tenuti nell'aula, nei corridoi e nei vari spazi scolastici
- e) La copiatura con qualsiasi mezzo durante le verifiche e nella stesura di lavori e relazioni assegnate
- f) L'utilizzo del cellulare e di ogni altro dispositivo elettronico e digitale

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; incidono sulla valutazione del comportamento. Nei casi più gravi e/o reiterati il Cdc può disporre l'allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni.

art. 4

**Gli studenti sono tenuti al rispetto dei beni e del patrimonio della scuola;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) Sporcare dotazioni e strutture della scuola
- b) Danneggiare e/ o manomettere, anche involontariamente, tutte le dotazioni, i laboratori e le strutture della scuola, interne ed esterne
- c) Non restituire libri o sussidi scolastici

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; incidono sulla valutazione del comportamento. Nei casi più gravi e/o reiterati il Cdc può disporre l'allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni. A tale sanzione si somma l'obbligo di risarcimento del danno; qualora possibile si applicherà il principio della riparazione del danno.

art. 5

**Gli studenti sono tenuti al rispetto verso le persone;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) Atteggiamenti e linguaggio di derisione e di offesa alla sensibilità altrui
- b) Comportamenti non rispettosi dei ruoli e del lavoro altrui
- c) Insulti e offese verso tutti i componenti della comunità scolastica
- d) Emarginazione intenzionale verso compagni
- e) Isolati atti di prepotenza e prevaricazione fisica o psicologica

Tali comportamenti sono sanzionabili con l'ammonizione formale; incidono sulla valutazione del comportamento. Nei casi più gravi e/o reiterati il Cdc può disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. A tale sanzione si somma l'obbligo di riparazione del danno qualora possibile, con modalità individuate dal Cdc.

art.6

**Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle organizzative;
in particolare costituiscono violazione di tale dovere:**

- a) Portare con sé oggetti potenzialmente pericolosi e utilizzarli nei locali e pertinenze scolastiche

- b) La sottovalutazione o mancato rispetto delle procedure di evacuazione nelle simulazioni
- c) La guida imprudente nel cortile dell'Istituto
- d) Assumere atteggiamenti imprudenti, potenzialmente fonte di pericolo per sé e per gli altri
- e) Fumare in tutti i locali e nelle pertinenze della scuola
- f) Consumare o detenere bevande alcoliche
- g) Il mancato rispetto delle direttive contenute in circolari interne alla scuola in particolare attinenti il D.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo o con l'ammonizione scritta; incidono sulla valutazione del comportamento. Nei casi più gravi e/o reiterati il Cdc può disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.

art. 7

Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'ambiente; in particolare costituiscono violazione di tale dovere:

- a) Il consumo di alimenti e bevande durante le lezioni
- b) L'inosservanza delle norme di igiene e pulizia nei locali della scuola e nelle aree esterne
- c) Il non corretto conferimento differenziato dei rifiuti in presenza degli appositi contenitori

Tali comportamenti sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; incidono sulla valutazione del comportamento. In casi di particolare gravità e reiterazione il Cdc può disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni.

art. 8

Costituiscono GRAVI VIOLAZIONI

sanzionabili sul piano disciplinare, oltre che su quello penale, i seguenti comportamenti:

- a) Atti di violenza di qualsiasi genere
- b) Introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose; utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza
- c) Tutte le ipotesi di reato contro la persona quali molestie, discriminazioni di qualunque natura, minacce
- d) Atti di bullismo (si possono intendere come tali quelle azioni di prepotenza e di prevaricazione, fisica o psicologica, ripetute nel tempo, e messe in atto nei confronti di persone che, per qualsiasi ragione, non riescono a difendersi).
- e) Alterazione, sottrazione, distruzione dei registri dei docenti, del giornale di classe, e dei documenti scolastici
- f) Tutte le ipotesi di furto e appropriazione indebita
- g) Manomissione degli impianti antincendio e di sicurezza
- h) Fatti che configurano ipotesi dolose quali incendio, allagamento, distruzione e vandalismo

Tali comportamenti, immediatamente comunicati al Dirigente Scolastico, sono sanzionabili, sul piano disciplinare, con la sospensione fino a 15 gg. comminata dal Cdc o, nei casi più gravi, con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 gg, comminata dal Consiglio di Istituto.

SANZIONI DISCIPLINARI

Premessi i seguenti principi di carattere generale:

- a. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile (art.14 DPR 235/07)
- b. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, e deve

rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica

- c. Le sanzioni devono ispirarsi al principio della gradualità, correlata alla gravità dell'infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- d. Nei casi d'inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando opportuno spazio allo studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
- e. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 13 DPR 235/37)
- f. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'allievo/a dalle lezioni, le ragioni devono essere esposte per iscritto. La scuola s'impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica solo nel caso in cui la violazione sia di estrema gravità (comportamenti che violano la dignità e il rispetto delle persona umana, o reiterati) o rappresenti un pericolo per l'incolumità delle persone
- g. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile anche come reato, il DS, ai sensi dell'art. 361 c.p., è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

Le ipotesi di sanzioni applicabili sono:

1. Richiamo verbale del docente, eventualmente annotato sul Registro di classe
2. Ammonizione scritta del docente
3. Ammonizione dell'Ufficio di Presidenza
4. La riparazione del danno, ove possibile
5. L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg., eventualmente con obbligo di frequenza
6. L'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg. eventualmente con obbligo di frequenza
7. L'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
8. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo

Poiché la sanzione disciplinare ha una funzione educativa, essa può essere commutata in attività di natura culturale, sociale, o a favore della comunità scolastica. Si prevedono le seguenti sanzioni alternative, da comminare a giudizio dell'organo sanzionante in relazione alla tipologia della mancanza:

- a. Attività di volontariato nell'ambito della Comunità scolastica
- b. Produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso
- c. Ricerche o lezioni aggiuntive, da presentare alla classe
- d. Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale se attivati
- e. Pulizia dei locali o pertinenze della scuola
- f. Servizi per la scuola

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

- a. Spetta al docente il richiamo verbale e/o scritto; spetta altresì al docente l'ammonizione formale, con annotazione sul registro di classe, per gravi o reiterate infrazioni. Nei casi più gravi l'ammonizione scritta può essere comminata dall'Ufficio di Presidenza.

- b. Spetta al Consiglio di classe, in composizione allargata a tutte le componenti elettive, l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 gg, eventualmente con obbligo di frequenza. Non è consentita l'astensione.
- c. Spetta al Consiglio d'Istituto disporre l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15gg, eventualmente anche fino al termine delle lezioni, e, per i fatti più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Non è consentita l'astensione.

Come indicato dalla nota del 31 luglio 2008 - prot n. 3602/PO del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, "I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione commessa. L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale."

Le sanzioni, comminate dal Consiglio d'istituto, che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono previste in presenza dei seguenti presupposti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Occorre in ogni caso evitare che l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica comporti il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, fatto salvo per i casi più gravi.

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono irrogate dal CdC e dal CdI, dopo aver instaurato la seguente procedura:

1. Il promotore del provvedimento è tenuto a presentare al D.S. o all'Ufficio di Presidenza formale richiesta motivata di convocazione del C.d.C. con articolata descrizione del fatto. E' rimesso al DS valutarne la fondatezza ed evidenza e, convocato eventualmente l'allievo, disporre la archiviazione del procedimento, sentito il promotore.
2. Il DS, individuato il responsabile del procedimento, invia tempestivamente allo studente maggiorenne (con notifica brevi manu quando possibile) o ai genitori/affidatari se l'allievo è minorenni (tramite fonogramma seguito da notifica brevi manu), la contestazione scritta di addebito che vale come comunicazione ufficiale dell'avvio del procedimento, aprendo così la fase istruttoria. In caso di impossibilità alla consegna brevi manu verrà inviata una raccomandata a/r o si procederà con le modalità formali previste dalla legge. In questa fase si procede alla acquisizione di eventuali elementi documentali e/o testimonianze.
3. Lo studente, o il genitore, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di rispondere per iscritto, presentando elementi giustificativi.
4. Decorsi cinque giorni dalla notifica della contestazione scritta di addebito, il DS convoca con procedimento d'urgenza l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione, nella sua composizione allargata, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga. La convocazione va notificata allo studente e ai genitori o agli affidatari.
5. Alla seduta del Consiglio di classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente, e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia.
6. Si passa quindi all'audizione dello studente e/o all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso nella memoria scritta. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali, o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
7. I componenti del Consiglio di Classe, accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, definiscono la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica (in tale caso essa non potrà essere inferiore a giorni uno)
8. Se lo studente o i genitori/affidatari non possono essere presenti, devono comunicare l'indisponibilità con almeno due giorni di anticipo, anche per vie brevi, con motivazione debitamente documentata, per poter fissare una nuova data di convocazione; in assenza di ciò, nel caso di mancata comunicazione della indisponibilità a presenziare al Consiglio di Classe, il procedimento avrà luogo anche in assenza degli interessati.
9. Il provvedimento disciplinare adottato, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore.

IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dall'Istituzione scolastica. (art. 2, DPR 235/07).

In base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la sanzione potrà essere applicata pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'organo di garanzia è costituito da:

- Il DS che lo convoca e lo presiede o suo delegato
- Un docente designato dal C.d.I
- Uno studente eletto o designato dal C.d.I.
- Un genitore eletto o designato dal C.d.I.
- Un rappresentante del personale Ata eletto o designato dal C.d.I.

Per ogni componente deve essere individuato un membro supplente, che sarà convocato in caso di assenza o di incompatibilità del titolare. I componenti restano in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto; al venir meno, per qualunque ragione, di uno dei componenti, si procederà a nuova designazione.

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del C.d.C., è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia contro le sanzioni disciplinari irrogate, da parte di chiunque vi abbia interesse, con richiesta scritta e motivata indirizzata al Dirigente Scolastico.
2. L'Organo di Garanzia, nonché lo studente interessato, i genitori o gli affidatari, viene convocato dal Dirigente Scolastico, e si pronuncia entro 10 giorni.
3. La seduta è valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Organo stesso; la decisione deve essere presa a maggioranza dei voti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.
4. Compito dell'Organo di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di classe e verificare se le motivazioni adottate come elemento di riesame hanno fondamento.
5. In sede di riunione, esaminato il ricorso e tutta la documentazione disponibile, vengono sentiti, se presenti, lo studente e i genitori. Si procede quindi alla deliberazione.
6. L'Organo di Garanzia, in caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal ricorrente, provvederà a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a confermare, riformulare o annullare la conseguente sanzione, offrendo tuttavia sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
7. La decisione viene tempestivamente comunicata allo studente e alla famiglia con raccomandata a mano se possibile, o con raccomandata a.r..
8. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia Interno è possibile ricorrere al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4-Comma 5 del D.P.R. 235, si richiama, per quanto è possibile, il principio generale della riparazione del danno
2. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso in cui non abbiano provveduto a una tempestiva segnalazione
3. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi ad effettuare la normale sorveglianza nei locali dove si svolge l'attività didattica.

Responsabilità penale

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base

all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 361 del codice penale, e può richiedere l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza a tutela della comunità scolastica e dello studente stesso.

Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
2. Le norme contenute nel presente regolamento abrogano quelle analoghe contenute nei precedenti Regolamenti di disciplina.
3. Copia del presente regolamento, sarà affisso all'albo e inserito in ogni Registro di classe.